

La Casa delle donne di Torino, insieme alle tante singole e associazioni che si riconoscono nelle Donne di Torino per l'Autodeterminazione, esprime il proprio sconcerto per la sentenza che il Tar Piemonte ha emesso sul secondo ricorso presentato contro la Deliberazione della Giunta regionale, che prevede l'ingresso dei volontari pro-vita nei consultori e nel percorso sanitario, previsto dalla legge 194 per l'interruzione volontaria di gravidanza.

La sentenza sostiene che le giovani donne non hanno interesse a ricorrere, in quanto non sono né gravide né già madri.

A tale riguardo, la motivazione che ravvisa un interesse a ricorrere solo nelle donne gravide e nelle donne già madri, è del tutto illogica, posto che, ai fini del ricorso, non si vede quale sia la differenza tra le donne già madri e le donne non gravide, quali erano le ricorrenti.

Inoltre, ci pare che un'interpretazione di questo genere abbia la conseguenza di rendere, di fatto, la deliberazione della Giunta Regionale non impugnabile; è evidente che i tempi previsti per l'interruzione della gravidanza sono incompatibili con quelli di impugnazione di un atto amministrativo.

Anche la Casa delle donne, a parere del Tar, non ha interesse a ricorrere, in quanto l'unica interpretazione possibile della Deliberazione impugnata è quella che ammette la Casa delle donne al convenzionamento con le ASL.

A tale proposito, dobbiamo constatare che – per la seconda volta – il Tar ha omesso di pronunziarsi proprio su quelle censure che evidenziavano la radicale illegittimità dell'ingerenza di chiunque nel percorso di IVG e nelle strutture pubbliche.

Siamo fermamente convinte che, su questo punto, la Delibera violi sia la legge 194, sia quelle sui consultori.

Rileviamo che il Tar ha completamente trascurato l'esistenza, nel nostro ordinamento, del diritto delle associazioni portatrici dei cosiddetti interessi diffusi (quale certamente è la Casa delle donne) a rappresentare le violazioni di tali interessi avanti l'Autorità Giudiziaria.

A nostro parere, la Casa delle donne di Torino aveva diritto ad ottenere l'annullamento di un atto che viola i diritti delle donne o, comunque, per lo meno, a vedere esaminati tutti gli argomenti proposti.

Nulla la sentenza dice in ordine alla reintroduzione, nella nuova delibera, del requisito della tutela della vita sin dal concepimento, già dichiarato illegittimo e discriminatorio nella prima sentenza.

Nulla la sentenza dice in ordine all'ulteriore emparse per le associazioni che non abbiano tale requisito, consistente nella necessità di dimostrare un'esperienza e un'attività di almeno due anni.

Al contrario, la sentenza si concentra esclusivamente sul significato grammaticale della "particella 'e', frapposta nel testo tra 'alle donne' e 'alla famiglia'.

Il Tar sostiene che la congiunzione "e" esprime senza dubbio "nelle reali intenzioni della Giunta regionale, una relazione disgiuntiva inclusiva, con la conseguenza che

l'esperienza biennale richiesta per l'inclusione negli elenchi in questione, può essere posseduta anche in uno solo dei due ambiti di riferimento contemplati."

Dunque, secondo il Tar, la Casa delle donne è ammessa a pieno titolo al convenzionamento con le ASL all'interno del Protocollo di attuazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, in dipendenza della sua trentennale esperienza a tutela delle donne.

Peccato che la ragione che ci ha spinto ad opporci alla Delibera, anche attraverso la strada dei ricorsi, fosse quella di evitare che le donne della nostra Regione, soprattutto nel delicato momento di decidere se diventare madri o meno, siano sottoposte a pressioni di qualsivoglia ideologia.

Le donne di Torino per l'autodeterminazione, tutte le singole, i gruppi e le associazioni di donne della Regione che si sono mobilitati contro la Delibera, le consigliere Regionali e i gruppi di opposizione, continueranno la loro battaglia per difendere le Istituzioni, i Presidi Sanitari e i Consultori dal rischio che diventino palestre di ideologia.